

# Esdebitazione possibile per il debitore in crisi da sovraindebitamento "meritevole"

Entro un anno dal termine della procedura di liquidazione del patrimonio, può chiedere al tribunale la liberazione dai debiti residui non soddisfatti

/ Carlo REGIS

La L. 27 gennaio 2012, n. 3 (come successivamente modificata) ha introdotto la procedura di **liquidazione del patrimonio**, stabilendo che il debitore possa, a certe condizioni di meritevolezza, accedere al beneficio dell'**esdebitazione**, consistente nella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Con l'art. 14-terdecies, il legislatore ha voluto sostanzialmente parafrasare il meccanismo già introdotto nel fallimento in occasione della riforma delle **procedure concorsuali** (cfr. artt. 142 e 143 L. fall.).

Innanzitutto, occorre sottolineare che il beneficio dell'esdebitazione:

- è concesso **soltanto** al debitore **persona fisica**, escludendo quindi ogni altra forma di soggetto d'impresa;

- è previsto soltanto nel caso della procedura di **liquidazione del patrimonio**: la scelta è giustificata dal fatto che, per tale procedura (e diversamente dall'accordo di ristrutturazione dei debiti e dal piano del consumatore), non è contemplata alcuna forma di accordo o assenso da parte dei creditori.

L'art. 14-terdecies, primo comma della L. 3/2012 chiarisce che il beneficio dell'esdebitazione può essere concessa dal tribunale **a condizione** che il debitore:

- abbia **cooperato** al regolare ed efficace svolgimento della procedura;

- **non** abbia in alcun modo **ritardato** o contribuito a ritardare lo svolgimento;

- non abbia beneficiato di **altra esdebitazione** negli otto anni precedenti;

- non sia stato **condannato**, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. 3/2012 (reati che, peraltro, prevedono in capo al debitore la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro);

- abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'**attività produttiva** di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia **cercato un'occupazione** e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

- siano stati **soddisfatti**, almeno in parte, i **creditori** per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

In merito a quest'ultimo punto, il tribunale dovrà quindi verificare che tutti i creditori (indipendentemente dall'eventuale grado privilegio) abbiano trovato soddisfazione, ancorché solo parziale.

L'esdebitazione è invece **esclusa** (art. 14-terdecies, secondo comma):

- quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito **colposo e sproporzionato** rispetto alle sue capacità patrimoniali;

- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in **frode** ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero **simulazioni** di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Il legislatore ha inoltre sancito (art. 14-terdecies, terzo comma) che alcune categorie di debiti **non "subiscono"** l'esdebitazione.

Infatti, l'esdebitazione non opera:

- per i debiti derivanti da obblighi di **mantenimento e alimentari**;

- per i debiti da risarcimento dei danni da fatto **illecito extracontrattuale**, per le sanzioni penali ed amministrative di carattere **pecuniario** (che non siano accessorie a debiti estinti);

- per i debiti **fiscali** che, anche se anteriori, siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Per quanto riguarda il **procedimento** di esdebitazione (art. 14-terdecies, quarto comma):

- il debitore presenta ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione;

- il giudice, verificate le condizioni di ammissibilità e sentiti i creditori non soddisfatti, dichiara inesigibili (N.B.: nei soli confronti del debitore) i crediti non soddisfatti integralmente.

Dalla lettura della norma, il **parere** dei **creditori** non soddisfatti integralmente **non** parrebbe rappresentare elemento **ostativo** e/o determinante per la decisione del giudice, fatto salvo il diritto dei creditori di proporre reclamo (ai sensi dell'art. 739 c.p.c.).

## Provvedimento di esdebitazione revocabile in qualsiasi momento

Il provvedimento di esdebitazione può comunque essere **revocato in ogni momento**, su istanza dei creditori interessati, qualora emerga:

- che il debitore, nei **cinque anni precedenti** l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del

proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;  
- che è stato **dolosamente con colpa grave** aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.  
In conclusione, la procedura di esdebitazione è destinata a

“premiare” il debitore **meritevole e collaborativo** che, per almeno quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione, si sia impegnato in un'attività produttiva di reddito ovvero quanto meno abbia cercato un'occupazione adeguata alle proprie competenze ed alla situazione di mercato.